

Ministero dello Sviluppo Economico

Nota n. 0404857 del 20.12.2016-

OGGETTO: SRL semplificata - Inderogabilità del modello standard - Problematiche interpretative - Richiesta parere.

La SRL semplificata (in sigla, SRLS) è un tipo di SRL introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 3, comma 1, del DL 1/2012 che ha, a tal fine, aggiunto al codice civile l'art. 2463-bis.

Con decreto regolamentare 138/2012 (adottato, ai sensi del secondo comma del citato art 2463-bis, dal Ministero della giustizia, di concerto con questa Amministrazione ed il Ministero dell'economia e delle finanze), è stato approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto per la tipologia societaria in parola.

Successivamente, il DL 76/2013 (art. 9, comma 13), convertito con modifiche con legge 99/2013 ha modificato l'art. 2463-bis cit. nel seguente senso:

- a) al comma 1, le parole "che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione", sono state soppresse, eliminando pertanto tale limitazione per i soci costituenti;
- b) al comma 2, punto 6), le parole: "i quali devono essere scelti tra i soci" (relative agli amministratori da nominare) sono state soppresse;
- b-bis) dopo il secondo comma è stato inserito il seguente: "le clausole del modello standard sono inderogabili";
- e) il comma 4 (che recitava: "È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo") è stato soppresso.

Risultando il "modello standard", a seguito di dette modifiche, non più allineato con il quadro normativo sottostante, si è posto il problema se lo stesso potesse continuare ad essere utilizzato dai notai in sede di redazione dell'atto e statuto delle società in parola.

È intervenuta, a tale riguardo, una doppia nota del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile (dell'11 e 16 settembre 2013, prot. 118972 e 121532) in cui, rispondendo ad un apposito quesito del Consiglio nazionale del notariato, detta Amministrazione ha chiarito:

- di condividere l'assunto espresso dal Consiglio nazionale del notariato riguardo alla soppressione dal modello standard tipizzato della clausola sub 4 ("è vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione ed eventuale atto è conseguentemente nullo") in quanto il requisito anagrafico è stato abolito dal menzionato decreto legge 28 giugno 2013, n. 76;
- che anche la clausola sub 5 del modello ("l'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci scelti con decisione dei soci") deve ritenersi soppressa, in quanto "a seguito delle modifiche apportate all'art. 2463-bis c.c., l'amministratore può essere nominato anche fra un non socio".

Segnala ora codesto Ufficio del registro delle imprese (con messaggio PEC prot. n. 57011 del 23/11/2016) che è insorta una problematica interpretativa inerente l'utilizzo del modello tipizzato in questione.

È stata infatti presentata una pratica di iscrizione nel registro delle imprese di una SRL semplificata nel cui atto costitutivo/statuto:

1) la clausola sub 4 è stata mantenuta, aggiungendo di seguito alla stessa il seguente periodo: "(Divieto non vigente a seguito della entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)";

2) la clausola sub 5 è stata integralmente mantenuta.

Fonda, il notaio che ha curato la pratica in questione, tale scelta operativa sulle seguenti considerazioni:

1) il decreto 138/2012, recante il modello tipizzato, non è mai stato modificato;

2) il DL 76/2013 ne ha, anzi, ribadito l'assoluta inderogabilità;

3) quand'anche si volesse riconoscere valenza interpretativa al citato parere doppio del Ministero della giustizia e a pareri del Ministero dello sviluppo economico che allo stesso facciano riferimento (ad esempio, parere prot. n. 53026 dell'1/04/2014), resterebbe inespresa la posizione del Ministero dell'economia e finanze, Amministrazione concertata come detto, ai fini dell'approvazione (e della modifica) del modello in parola.

In particolare, circa il mantenimento della clausola n. 5 evidenzia il ridetto Professionista quanto segue:

«l'art. 2463-bis, ultimo comma, c.c., espressamente prevede che alla SRLS si applicano le norme dettate in tema di SRL "ordinaria" (se non derogate o incompatibili) fra le quali vi è l'art. 2475 comma 1, c.c., ove si stabilisce che "salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci".

Se, come pare corretto, l'art. 2475, comma 1, c.c. è applicabile anche alle SRLS, la semplice espunzione dell'art. 5 ("L'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci scelti con decisione dei soci") dal modello standard non produrrebbe di per sé alcun effetto giacché tornerebbe ad applicarsi il richiamato art. 2475, comma 1, c.c. che, in mancanza di deroga statutaria, assegna l'amministrazione della società ai soci».

Non ritenendo condivisibili tali argomentazioni, codesto Ufficio ha sospeso l'iscrizione dell'atto costitutivo redatto secondo le descritte modalità, richiedendo al notaio di eliminare dallo stesso le clausole n. 4 e n. 5, al fine di ricondurlo a conformità rispetto al vigente quadro normativo.

Richiede, a tale proposito, codesto Ufficio del registro delle imprese di conoscere il conclusivo avviso di questa Amministrazione sulle seguenti questioni:

1) se, in sede di costituzione della SRLS, i soci possano derogare/integrare il modello standard, inserendo clausole ulteriori, atteso che la legge stessa afferma espressamente che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità dello standard tipizzato, senza alcuna possibilità di deroga;

2) se l'atto costitutivo della SRLS possa ancora riprodurre le clausole di cui ai punti 4 e 5 del modello standard, considerato che le predette disposizioni sono da ritenersi abrogate con l'entrata in vigore dell'art. 9, comma 13, del D.L. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 (norma di rango superiore rispetto al decreto 138/2012);

3) se la domanda di iscrizione di un atto costitutivo di una SRLS che riproduca, tuttora, il punto 4 ed il punto 5 del modello standard, possa essere legittimamente rigettata per mancata corrispondenza dell'atto e del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11, comma 6, lett. "c", del D.P.R. 581/1995);

4) se debba comunque, procedersi all'iscrizione di un atto costitutivo-statuto di SRLS che risulti integrato con ulteriori clausole ovvero specificazioni superflue (ad esempio: «Primo organo amministrativo della società è un consiglio di amministrazione composto da due membri. Il signor Mario Rossi è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione; il signor Giovanni Verdi è nominato Vice Presidente; ...»),

ritenendo rimessa all'autonomia privata ed alle esigenze degli imprenditori la regolazione dell'organizzazione e del funzionamento della società.

Circa le prospettate problematiche, ritiene la Scrivente di potere formulare le considerazioni che seguono. Le argomentazioni del Professionista interessato, pur meritevoli della massima attenzione ed utili, in ogni caso, ad approfondire una problematica che continua ad essere oggetto di dibattito, non appaiono totalmente convincenti.

Pur dichiarando, infatti che il modello standard non è mai stato modificato, è lui stesso che è costretto a riconoscerne, alla clausola n. 4, la modifica, per incompatibilità con la disciplina sopravvenuta.

Quanto alla clausola n. 5, pur ritenendo, in punta di diritto, le considerazioni del Professionista plausibili sulla base del vigente quadro normativo, va fatto osservare quanto segue:

1) lo stesso Ministero della giustizia, Amministrazione "capofila" nell'approvazione del ripetuto modello standard, ha, nel citato parere doppio, sia pure incidentalmente, avallato una interpretazione diversa dell'art. 2463-bis, comma 2, n. 6, c.c. (norma "a monte della ripetuta clausola n. 5), affermando che «a seguito delle modifiche apportate all'art. 2463 bis c.c. l'amministratore può essere nominato anche fra un non socio [...]»;

2) un'ulteriore, possibile interpretazione della modifica intervenuta al ridetto art. 2463-bis, comma 2, n. 6, è illustrata in studio d'impresa n. 892-2013/I (pag. 25) approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 12 dicembre 2013 nel senso della possibilità di nominare amministratore un non-socio nell'ambito della sola fase costitutiva.

Preso atto di tali divergenze di lettura, appare assolutamente preferibile, ad avviso di questa Amministrazione, almeno allo stato attuale, la soluzione indicata dal Ministero della giustizia (espunzione totale dal modello standard delle clausole n. 4 e n. 5): l'eliminazione di tale ultima clausola, in particolare, consente in sede compilazione della clausola n. 6 ("Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.") di indicare nominativi che possono corrispondere: a) a soli soci; b) anche a non-soci; c) anche a non-soci ma nella sola fase costitutiva.

Sembra evidente, di contro, che aderendo alla tesi del Professionista si introdurrebbe nell'atto costitutivo e statuto della SRLS in questione una regola organizzativa espressa ("Gli amministratori possono essere nominati solo tra i soci") che precluderebbe a priori le altre soluzioni sopra richiamate.

Non si può sottacere, d'altra parte, che l'eliminazione dal modello standard della clausola n. 5 non impedisce, comunque, al ripetuto Professionista, di redigere l'atto in conformità alla soluzione interpretativa dallo stesso "sposata", atteso che detta eliminazione lascia, in via astratta, impregiudicata ove ritenuta fondata – l'applicazione dell'art. 2475, comma 1 cit. (disposizione non espressamente derogata dall'art. 2463-bis del codice civile).

Risulta chiaro, tuttavia, che i dubbi interpretativi sopra esposti (della cui fondatezza non si ritiene opportuno, in questo contesto esprimersi) suggerirebbero un definitivo e formale adeguamento del

modello standard in parola, ciò soprattutto nell'ottica evitare agli uffici del registro delle imprese la disamina di atti redatti secondo le tre soluzioni interpretative citate.

Infatti, nell'ottica dell'uniforme tenuta sul territorio del registro delle imprese (e pare appena il caso di richiamare qui l'art. 8, comma 2, della legge 580/1993) sembra indispensabile che le Amministrazioni competenti per la materia collaborino per convergere su una delle soluzioni ridette.

A tale riguardo la Scrivente si dichiara disponibile sin da ora a collaborare alla stesura della versione aggiornata del modello standard in questione, atta a superare le cennate problematiche interpretative.

Per venire infine, alle più concrete ed immediate questioni poste da codesto ufficio, si ritiene

1) di confermare la posizione di questa Amministrazione circa l'inderogabilità del modello standard in parola, già espressa, ad esempio, nel parere prot. n. 6404 del 15/01/2014 (all. 1), alle cui argomentazioni si fa integrale rinvio;

2) di concordare con codesto Ufficio, per le motivazioni sopra esposte, circa il fatto che le clausole n. 4 e n. 5 del modello standard di cui al decreto 138/2012 devono essere, allo stato attuale ed in linea con le indicazioni provenienti dal Ministero della giustizia, espunte dal modello medesimo;

3) di concordare con codesto Ufficio circa il fatto che una domanda di iscrizione di un atto costitutivo e statuto di SRLS che riproduca tuttora le suddette clausole n. 4 (seppure quest'ultima integrata nel modo sopra evidenziato) e n. 5 del modello standard non possa essere accolta - visto l'art. 11, comma 6 lett. "c" DPR 581/1995 - in quanto l'atto di cui si chiede l'iscrizione non corrisponde a quello previsto dalla legge;

4) visto quanto detto al punto 1, di confermare che non è possibile introdurre specificazioni nel modello standard in parola oltre a quelle dallo stesso contemplate. Applicando tale indicazione allo specifico esempio sottoposto, non si potranno inserire frasi aggiuntive, tipo "organo amministrativo della società è un consiglio di amministrazione composto da due membri. Il signor Mario Rossi è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione; il signor Giovanni Verdi è nominato Vice Presidente; ..." ma ci si dovrà attenere all'impostazione della clausola n. 6 del modello; "Vengono nominati amministratori i signori: Mario Rossi (Presidente del consiglio di amministrazione); Giovanni Verdi (Vice Presidente del consiglio di amministrazione), i quali presenti accettano dichiarando non sussistere a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società."). Si rammenta, altresì, che il modello amministrativo prescelto (nella fattispecie, il consiglio di amministrazione) ed il numero dei suoi componenti (nella fattispecie 2) sarà comunque oggetto di indicazione obbligatoria, in sede di iscrizione, nell'apposita modulistica registro imprese/REA, nonché di successiva pubblicità legale attraverso le visure e i certificati rilasciati da codesto Ufficio sulla base delle norme vigenti (DPR 581 cit. e relative norme attuative).